

## CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE

\*\*\*

TRA

La Federazione Italiana di Atletica Leggera, con sede a Roma, Via Flaminia Nuova 830, codice fiscale 05289680588, nella persona del suo presidente e legale rappresentante sig. Stefano Mei, conferisce delega al Comitato Regionale \_\_\_\_\_ nella persona del Presidente Regionale Sig. \_\_\_\_\_ con sede in Via \_\_\_\_\_ a sottoscrivere il presente contratto il cui Committente di seguito per brevità viene denominato Comitato;

E

Il/La Signor/a \_\_\_\_\_, nato/a il \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_,

Domiciliato/a (solo se differente dalla residenza) a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, in seguito denominato collaboratore,

Le parti convengono e stipulano, ai fini del presente contratto, quanto segue:

- a) Il Comitato, ai sensi del comma 2, dell'articolo 61 del D.Lgs. n. 276/2003 in applicazione della Legge 30/2003, e successive integrazioni e modificazioni, e dall'articolo 67, comma 1, lettera l) del DPR n. 917/86, conferisce incarico al soggetto Collaboratore il quale accetta di prestare la propria attività di collaborazione autonoma occasionale, avente ad oggetto la seguente attività:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- b) Il soggetto Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione autonoma occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione nei limiti e con le modalità del presente contratto;
- c) La prestazione avrà inizio il giorno \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ per terminare inderogabilmente il giorno \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_. In ogni caso la prestazione non potrà protrarsi oltre il periodo massimo di 30 giorni;
- d) Il corrispettivo della prestazione viene stabilito forfetariamente in €. \_\_\_\_\_ (in lettere \_\_\_\_\_/00 euro) al lordo della ritenuta d'acconto, del 20%, ai sensi dell'articolo 25 del DPR n. 600/73. Il prestatore è tenuto ad indicare, tramite propria dichiarazione, la ricorrenza o meno dell'obbligo contributivo INPS dovuto alla Gestione separata al superamento del limite di 5.000,00 euro annui in relazione ai compensi della stessa natura già percepiti da altri soggetti nel corso dello stesso anno..
- e) In caso di eventi quali la malattia, l'infortunio o la maternità, che impediscano lo svolgimento della prestazione concordata, la scadenza contrattuale e lo svolgimento della prestazione si intendono prorogate con modalità e tempi concordati tra le parti;
- f) Il Committente s'impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno 5 giorni a mezzo raccomandata. Il Collaboratore potrà sempre, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 5 giorni dal ricevimento del preavviso.
- g) I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti

di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui la Comitato potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

- h) Tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno devolute alla competenza del foro di Roma.
- i) Le comunicazioni tra le parti saranno effettuate nel domicilio contrattuale e hanno efficacia dall'effettivo ricevimento. Qualsivoglia modifica sarà inefficace per l'altra parte se non previa comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC.
- j) Il presente contratto, che è stato oggetto di analitica e specifica trattativa e costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte dalle parti, annulla e sostituisce ogni altro eventuale precedente accordo tra le stesse e rende inefficaci tutte le precedenti bozze, anche ai meri fini interpretativi della volontà delle parti.
- k) La tolleranza prestata in via di fatto all'inosservanza di una qualsiasi delle norme previste nel contratto non comporta deroga o rinuncia al dettato della norma scritta, cui la parte non adempiente potrà in qualunque momento avvalersi. Le parti dichiarano espressamente di aver predisposto, contrattato e sottoscritto il presente contratto, stabilendone i relativi termini e condizioni di adempimento, in buona fede e secondo il principio di equità.
- l) Impregiudicati gli effetti legali delle prescrizioni e delle decadenze, il mancato esercizio di uno qualsiasi dei diritti e/o delle azioni derivanti dal contratto non costituisce automatica rinuncia ai medesimi, né decadenza o impedimento all'esercizio degli stessi in un qualsiasi successivo momento.
- m) Laddove una qualsiasi parte del contratto dovesse essere, per qualsiasi motivo posto dall'ordinamento nazionale, nulla e/o annullabile, detta parte sarà considerata inefficace ex lege senza che per questo l'invalidità si trasmetta al resto del contratto e senza che una delle parti possa invocare tale fatto come condizione che, se conosciuta, avrebbe portato la stessa a non concludere il contratto. Le parti si impegnano a ripattuire una clausola che sia in grado di sostituire quella venuta meno, nel rispetto della legge e in maniera da riflettere il loro spirito al momento della sottoscrizione del contratto.

Letto, confermato e di comune accordo firmato in....., li .....

Il Committente

Il Collaboratore

ALLEGATI:

Allegata al presente contratto la comunicazione dei compensi del Collaboratore, ai fini Inps.

SPETTABILE  
(nome del Committente)  
(indirizzo)  
(codice fiscale)

**Oggetto: Prestazione occasionale, dichiarazione dei compensi percepiti nell'anno.**

Il/la sottoscritto/a ....., nato a ..... il ..... residente in .....  
chiede di ricevere dalla Comitato la somma di €. .... (in  
lettere...../00) (eventualmente, al netto della ritenuta d'acconto del 20% operata dal  
medesimo intestatario, ai sensi dell'art. 25 DPR n. 600/1973 e pari ad €. ...., per l'attività di lavoro autonomo  
occasionale di ..... (descrizione dell'attività svolta, data e luogo).

Il/la sottoscritto/a dichiara:

- a) di non essere soggetto passivo Iva per la prestazione offerta e che il corrispettivo ricevuto costituisce prestazione occasionale pertanto non rientrante fra le operazioni imponibili Iva previste dall'articolo 5, del DPR n. 633/72;
- b) che la prestazione di lavoro autonomo occasionale non ha avuto una durata superiore a 30 giorni lavorativi nel corso del medesimo anno solare, ai sensi dell'art. 67, 1° comma, lett. l), del DPR n. 917/1986;
- c) che agli effetti della circolare INPS n. 103/2004 recante chiarimenti circa l'attuazione dell'articolo 44 della Legge n. 326/2003, alla data odierna, i compensi lordi percepiti nell'anno, per prestazione di lavoro autonomo occasionale non superano € 5.000,00 (cinquemila);

Luogo e data

FIRMA

-----li, -----

## NOTE SULLA PRESTAZIONE OCCASIONALE

Prestazione occasionale: di cosa si tratta

La prestazione occasionale di lavoro autonomo è una prestazione di tipo non commerciale che deve essere svolta in modo saltuario, non in modo continuativo, non ripetitivo (occasionale).

Ne sono un esempio il lavoratore dipendente che decide di fare una consulenza straordinaria fuori dal proprio contesto lavorativo e fuori orario di lavoro dipendente. Oppure lo studente che realizza un sito web per un'impresa o un libero professionista.

**NOTA BENE:** se l'attività svolta dovesse diventare continuativa, abituale e svolta regolarmente, si renderebbe necessaria l'apertura della partita iva.

### Dichiarazione dei redditi e prestazione occasionale

In linea generale, il soggetto che riceve redditi derivanti da prestazioni occasionali, è tenuto a riportare i suddetti nella dichiarazione dei redditi, salvo qualche eccezione. Se, infatti, l'unica fonte di reddito del soggetto fosse rappresentata dai redditi derivanti dalle prestazioni occasionali, e il soggetto non fosse in possesso di immobili oltre all'abitazione principale, e i compensi totali non superassero i **4.800 euro**, la dichiarazione dei redditi non sarebbe obbligatoria. Questo significa che, in caso di altri redditi o intenzione a recuperare le ritenute d'acconto subite, la dichiarazione dei redditi diventa obbligatoria.

### Cosa sapere sulla ritenuta d'acconto

Quando un soggetto svolge una prestazione occasionale nei confronti di un titolare di partita iva, sia esso rappresentato da un libero professionista, una società o una ditta individuale) occorre applicare la ritenuta d'acconto del 20%.

In questo caso, non si incassa il 100% del compenso, ma solo l'80%. Presentando la dichiarazione dei redditi, la ritenuta diventa un credito che può essere utilizzato in compensazione per il versamento di altre imposte o può essere rimborsata.

Se si percepiscono altri redditi o si supera la soglia dei 4.800 euro, i compensi derivanti da prestazioni occasionali devono essere obbligatoriamente inseriti in dichiarazione dei redditi e determineranno l'IRPEF.

### Certificazione Unica e prestazione occasionale

I sostituti d'imposta sono tenuti a rilasciare ai soggetti che hanno eseguito prestazioni occasionali, la Certificazione Unica dei compensi ricevuti. Nella CU sono specificatamente indicati i redditi percepiti e le eventuali ritenute d'acconto. Questo documento deve essere rilasciato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stata svolta la prestazione. Avute tutte le CU, il lavoratore potrà valutare se procedere o meno con la dichiarazione dei redditi.

Molto spesso, le ritenute d'acconto si perdono. Potrebbe infatti risultare che il lavoratore abbia subito delle ritenute maggiori rispetto alla quota IRPEF dovuta. Per questo motivo, è sempre consigliato procedere con la dichiarazione dei redditi, anche in caso di singola prestazione occasionale e di importo basso. Se la ritenuta risultasse maggiore del dovuto, questa sarà riportabile negli esercizi successivi, essere impiegata a compensazione o essere rimborsata sul proprio conto corrente.

### A proposito di contributi

Quando si supera la soglia dei 5.000 euro (lordi) di reddito percepito attraverso prestazioni occasionali, scatta l'obbligo contributivo.

La soglia dei 5.000 euro non rappresenta il limite annuale da non superare per non aprire la partita iva. Si tratta del limite superato il quale, occorre iscriversi all'INPS. Sotto tale soglia, il lavoratore non deve versare alcun contributo previdenziale. Superati i 5.000 euro, il lavoratore è tenuto a pagare anche i contributi INPS iscrivendosi alla Gestione Separata.

**NOTA BENE:** i contributi da versare saranno dovuti solo sulla parte eccedente i 5.000 euro e non sul totale delle prestazioni occasionali. Questo significa che è compito del lavoratore occasionale comunicare al datore di lavoro il superamento della soglia dei 5.000 euro. Il datore di lavoro sarà quindi tenuto a iscrivere il lavoratore alla gestione separata INPS e versare i contributi. Quest'ultimi saranno per  $\frac{1}{3}$  a carico del lavoratore e per  $\frac{2}{3}$  a carico del committente.

### Esempio di Prestazione Occasionale con ritenuta INPS

Compenso per prestazione occasionale: 3.000 euro

Precedenti compensi per prestazioni occasionali: 3.000 euro

Quota oltre il limite dei 5.000 euro: (6.000-5.000) = 1.000 euro

Ricevuta:

- compenso prestazione: 3.000,00 €

- ritenuta d'acconto del 20%: 600,00 € (20% di 3.000 euro)

- ritenuta INPS ( $\frac{1}{3}$  del 33%): 110,00 € (33% di 1000 euro = 330 euro)

**NETTO A PAGARE: 2.290,00 € (3.000 - 600 - 110)**